

## 23.325 s Iv. ct. ZH. Flessibilizzazione temporanea degli orari di apertura dei negozi

## Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione dell'economia  
e dei tributi del Consiglio degli Stati

del 30 giugno 2025

**Maggioranza**

**Minoranza** (Sommaruga Carlo,  
Herzog Eva)

*Non entrare in materia*

**Maggioranza**

**Minoranza** (Sommaruga Carlo,  
Herzog Eva)

**Legge federale  
sul lavoro nell'industria,  
nell'artigianato  
e nel commercio**

(Legge sul lavoro, LL)

(Flessibilizzazione limitata de-  
gli orari di apertura dei negozi)

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confede-  
razione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione  
dell'economia e dei tributi del Consi-  
glio degli Stati del ...<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale  
del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

---

1 FF 2025 ...

2 FF 2025 ...

**Legge federale**

...

...

(Estensione del lavoro  
domenicale)

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del  
Consiglio degli Stati**

I

La legge del 13 marzo 1964<sup>3</sup> sul lavoro è modificata come segue:

**Art. 19**

*Art. 19 cpv. 6*

Deroghe al divieto del lavoro domenicale

<sup>1</sup> Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione.

<sup>2</sup> Il lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.

<sup>3</sup> Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento.

<sup>4</sup> La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo.

<sup>5</sup> Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso.

**Diritto vigente**

<sup>6</sup> I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.

**Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

**Maggioranza**

<sup>6</sup> I Cantoni possono fissare al massimo dodici domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.

**Minoranza** (Sommaruga Carlo, Herzog Eva)

<sup>6</sup> *Stralciare*  
(= secondo diritto vigente)

<sup>7</sup> Se, a livello federale o nel Cantone interessato, nel settore del commercio al minuto si applica un contratto collettivo di lavoro dichiarato di carattere obbligatorio generale ai sensi degli articoli 1, 1a e 2 della legge federale del 28 settembre 1956<sup>1</sup> concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, i Cantoni possono fissare al massimo otto domeniche supplementari all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.